

Segreteria Federale

Roma, 1 agosto 2005

Circolare n.37/2005

- *Alle Società sportive*
- *Agli Organi Federali Centrali e*
Territoriali

Loro Sedi

Oggetto: **regolamento camera di conciliazione e arbitrato per lo sport**

In allegato si trasmette il nuovo testo del Regolamento in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)



Coni

**INDIRIZZO E VIGILANZA
SUGLI ORGANISMI SPORTIVI**

Prot. n. 0566

Roma, 02 MAG. 2005

Alle
Federazioni Sportive Nazionali
Discipline Sportive Associate
Enti di Promozione Sportiva

LORO SEDI

OGGETTO: Regolamento Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

In allegato si trasmette il nuovo testo del Regolamento in oggetto, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI il 3 febbraio u.s. e trasmesso al Ministero per i Beni e le Attività Culturali il 24 marzo u.s., ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 31 gennaio 1992 n. 138.

Al riguardo, si evidenzia che le norme di organizzazione e di funzionamento della Camera e quelle relative alle modalità di composizione dei collegi arbitrali entrano in vigore quindici giorni dopo la loro nomina da parte dei nuovi Organi del CONI.

Sino alla nuova composizione, i membri della Camera e dell'Elenco degli Esperti, che potranno essere liberamente nominati dalle parti nella Funzione Arbitrale, continueranno a svolgere le attribuzioni ad essi riconosciute dalle disposizioni regolamentari.

Tra le novità entrate immediatamente in vigore con il nuovo Regolamento, si segnalano:

- la diminuzione dei diritti amministrativi, onorari e spese relativi alle funzioni consultiva, conciliativa ed arbitrale. In particolare, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva non sono tenute a versare alcun diritto amministrativo nei procedimenti di conciliazione qualora non siano essi stessi ad attivare la Camera ma "chiamate" da altri nel procedimento;

- la limitazione del dovere di pubblicità per le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva unicamente per le controversie di maggiore rilevanza per la vita federale;
- il rafforzamento dell'efficacia delle procedure arbitrali, chiarendo che la presentazione dell'istanza arbitrale vale come riconoscimento che la procedura arbitrale richiesta è irrevocabilmente assunta come manifestazione della propria volontà e come conseguente impegno a rispettarla. Inoltre, si attribuisce maggiore libertà alle parti nella formazione del collegio arbitrale, in particolare per quanto riguarda la facoltà di designare anche il presidente del collegio. Infine, si ribadisce che la procedura arbitrale ha natura irrituale e che gli arbitri decidono applicando le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale;
- per la funzione conciliativa i termini per la presentazione dell'istanza alla Camera passano da 14 a 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto o dell'atto ovvero del fatto da cui trae origine la controversia;
- per la funzione arbitrale i termini per la presentazione dell'istanza alla Camera passano da 21 a 30 giorni dalla data di chiusura della fase conciliativa ed il lodo deve essere pronunciato dall'organo arbitrale entro il termine di 90 giorni anziché 120.

Si invitano le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva in indirizzo a voler informare tutte le componenti interessate in merito all'entrata in vigore del Regolamento della Camera, il cui testo è disponibile sul sito web del CONI (www.coni.it) al link Arbitrato.

Distinti saluti.


Raffaele Pagnozzi
(Segretario Generale)

Dis